

STATUTO

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA " SUSTENIA S.r.l. "

TITOLO I

COSTITUZIONE- OGGETTO - SEDE - DURATA – CAPITALE SOCIALE

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. È costituita una Società a Responsabilità Limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 207, denominata " SUSTENIA s.r.l. ".
2. Sono enti costituenti e soci della società enti pubblici.
3. Gli enti pubblici esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.
4. La società realizza la parte prevalente della propria attività con gli enti pubblici soci.

STATUTO

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA " SUSTENIA S.r.l. "

TITOLO I

COSTITUZIONE- OGGETTO - SEDE - DURATA – CAPITALE SOCIALE

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. È costituita una Società a Responsabilità Limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 Cod. civ. e dell'art. 113 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 207, denominata " SUSTENIA s.r.l.".
2. Sono enti costituenti e soci della società enti pubblici.
3. Gli enti pubblici esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.
4. La società realizza la parte prevalente della propria attività con gli enti pubblici soci.

Art. 2) OGGETTO

1. La società, che persegue finalità di interesse pubblico, ha per oggetto l'erogazione dei seguenti servizi pubblici locali in favore degli enti locali soci:

- a) progettazione e realizzazione di servizi di lotta contro gli organismi dannosi e molesti d'interesse civile;
- b) monitoraggio ambientale del territorio;
- c) valorizzazione e fruizione degli aspetti agroambientali e storici del territorio;
- d) progettazione, realizzazione, conservazione, riqualificazione e gestione di aree naturali e di aree verdi di proprietà o interesse pubblico;
- e) informazione, divulgazione ed educazione ambientale.

2. L'erogazione di tali servizi è regolamentata da appositi contratti di servizio tra la società e gli enti locali soci.

3. La società potrà espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

4. Inoltre, la società potrà compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare, finanziaria, che sarà ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 2) OGGETTO

1. La società, che persegue finalità di interesse pubblico, ha per oggetto l'erogazione dei seguenti servizi pubblici locali in favore degli enti locali soci:

- a) valorizzazione e conservazione dei beni di proprietà pubblica con valenza ambientale, ornamentale e paesaggistica;**
- b) progettazione, realizzazione, conservazione, riqualificazione e gestione di aree naturali e verdi;**
- c) valutazione e monitoraggio degli impatti ambientali;**
- d) promozione e valorizzazione degli aspetti agro-ambientali, paesaggistici e storico culturali del territorio;**
- e) progettazione, valutazione e verifica di servizi o attività inerenti gli organismi sinantropi;**
- f) informazione, divulgazione, comunicazione ed educazione ambientale;**
- g) organizzazione e gestione di eventi su tematiche ambientali,**
- h) progetti e iniziative per la conservazione della biodiversità;**
- i) valutazione e sviluppo di progetti in tema di energia e mobilità sostenibili.**

2. L'erogazione di tali servizi è regolamentata da appositi contratti di servizio tra la società e gli enti locali soci.

3. La società potrà espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

4. Inoltre, la società potrà compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare, finanziaria, che sarà ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 3) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Crevalcore.
2. Nel caso di variazione di indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno apposita dichiarazione al competente Registro delle imprese.
3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n.2).

Art. 4) DURATA

1. La società ha durata sino al 31/12/2050, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dei soci.
2. Le successive vicende inerenti la durata della società, tranne in caso di scioglimento anticipato, non costituiranno modifiche all'atto costitutivo. I soci potranno modificare la durata della società, portandola a tempo indeterminato al momento della scadenza del periodo di durata indicato al comma precedente, o in un momento precedente ad essa. In questo caso la loro decisione dovrà rispettare le formalità richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

5. La società, quale organismo in house, dovrà svolgere più dell'80% del fatturato a favore degli enti pubblici soci e la produzione ulteriore è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività.

Art. 3) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di S. Giovanni in Persiceto.
2. Nel caso di variazione di indirizzo, gli amministratori depositeranno apposita dichiarazione al competente Registro delle imprese.
3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463 c.c., co. 2, n.2).

Art. 4) DURATA

1. La società ha durata sino al 31/12/2050, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dei soci.
2. Le successive vicende inerenti la durata della società, tranne in caso di scioglimento anticipato, non costituiranno modifiche all'atto costitutivo. I soci potranno modificare la durata della società, portandola a tempo indeterminato al momento della scadenza del periodo di durata indicato al comma precedente, o in un momento precedente ad essa. In questo caso la loro decisione dovrà rispettare le formalità richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 34.907,00 diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. La ripartizione del capitale sociale è la seguente:

Comune di Anzola dell'Emilia	euro	2.669,00
Comune di Argelato	euro	2.517,00
Comune di Bentivoglio	euro	2.157,00
Comune di Calderara di Reno	euro	2.774,00
Comune di Crevalcore	euro	2.771,00
Comune di Galliera	euro	2.226,00
Comune di Pieve di Cento	euro	2.323,00
Comune di Sala Bolognese	euro	2.357,00
Comune di San Giorgio di Piano	euro	2.332,00
Comune di San Giovanni in Persiceto	euro	3.737,00
Comune di San Pietro in Casale	euro	2.631,00
Comune di San Lazzaro di Savena	euro	4.112,00
Comune di Sant'Agata Bolognese	euro	2.301,00

3. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dai soci, deve essere mantenuto integralmente dai soci stessi e non potrà essere trasferito a soggetti privati. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

4. Le partecipazioni sottoscritte dai soci a seguito dell'aumento di capitale sociale possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 34.907,00 diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice civile.

2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dai soci, deve essere mantenuto integralmente dai soci stessi e non potrà essere trasferito a soggetti privati. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

3. Le partecipazioni sottoscritte dai soci a seguito dell'aumento di capitale sociale possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.

5. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci.

6. E' attribuita agli amministratori entro il termine di cinque anni dalla costituzione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile.

4. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci.

5. E' attribuita agli amministratori entro il termine di cinque anni dalla costituzione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 del Codice civile.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. La società .può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o in c/esercizio senza obbligo di rimborso ovvero ottenere dai soci concessione di crediti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, dovrà essere restituito.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. La società .può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o in c/esercizio senza obbligo di rimborso ovvero ottenere dai soci concessione di crediti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, dovrà essere restituito.

Art. 7) EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.
2. La decisione sull'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dagli amministratori a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. La decisione di emissione dei titoli individua gli investitori professionali qualificati legittimati alla sottoscrizione, prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi o sulla base del valore nominale dei titoli stessi o sulla base di altro criterio stabilito nella decisione di emissione, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 7) EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.
2. La decisione sull'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dagli amministratori a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. La decisione di emissione dei titoli individua gli investitori professionali qualificati legittimati alla sottoscrizione, prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi o sulla base del valore nominale dei titoli stessi o sulla base di altro criterio stabilito nella decisione di emissione, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 8) PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi esclusivamente a favore di altri enti pubblici con l'accordo unanime dei soci.

2. I vincoli posti ai trasferimento della partecipazioni intendono tutelare gli interessi della società e dei soci pubblici proprietari, al fine di garantire l'omogeneità della compagine sociale ed il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 113 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni.

Art. 8) PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi esclusivamente a favore di altri enti pubblici con l'accordo unanime dei soci.

2. I vincoli posti ai trasferimento della partecipazioni intendono tutelare gli interessi della società e dei soci pubblici proprietari, al fine di garantire l'omogeneità della compagine sociale ed il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 113 del D.lgs. 267/00 e successive modificazioni.

Art. 9) RECESSO DEL SOCIO

1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società-o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge.

2. Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto che legittima il recesso.

3. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

4. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

5. Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 15 (quindici) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Art. 9) RECESSO DEL SOCIO

1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società-o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge.

2. Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto che legittima il recesso.

3. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

4. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

5. Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 15 (quindici) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Art. 10) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 11) ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:
 - l'assemblea;
 - il consiglio di amministrazione o amministratore unico;
 - il collegio sindacale.

Art. 10) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 11) ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:
 - l'assemblea;
 - il consiglio di amministrazione o amministratore unico;
 - **il sindaco unico.**
2. **i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art.9 del D.lgs. 281/1997.**
3. **Nella scelta degli amministratori dovrà essere assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.**
4. **Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti delle società controllate, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione,**

fatto salvo il diritto di copertura e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

5. In deroga all'art. 2475, terzo comma, del Codice civile, l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente a due o più soci.

6. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal comma 1 o da norme generali in tema di società.

Art. 12) DECISIONE DEI SOCI

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 cc, co. 2, e comunque:

- a. approvazione del bilancio;**
- b. decisioni relative alla nomina e revoca dell'organo amministrativo;
- c. nomina dell'organo di controllo;**
- d. modifiche al capitale sociale e allo statuto;
- e. decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali sulla base dei quali si svilupperà l'azione societaria;

Art. 12) DECISIONE DEI SOCI

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art.2479, Co. 2, e comunque:

- a. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b. decisioni relative alla nomina e revoca dell'organo amministrativo;
- c. nomina, ove obbligatorio, del Collegio sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
- d. modifiche al capitale sociale e allo statuto;
- e. decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del soci;
- f. lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali sulla base dei quali si svilupperà l'azione societaria;
- h. prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- i. acquisto o vendita di immobili;
- j. assunzione e concessione di prestiti e/o di finanziamenti a medio termine;
- k. ogni altra materia inderogabilmente riservata dalla legge all'assemblea.

h. prestazioni a garanzia. Fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

i. acquisto o vendita di beni immobili;

j. assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti a medio termine;

k. ogni altra materia inderogabilmente riservata dalla legge all'assemblea.

3. E' facoltà dei soci provvedere mediante una Commissione di tre o cinque membri da essi nominati, al controllo dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, con relazione a periodicità almeno annuale all'Assemblea.

4. Al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo le proposte relative agli argomenti di cui al comma 2, sono trasmesse agli enti pubblici soci per la preventiva approvazione almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea. Entro il 30 settembre di ogni anno l'organo amministrativo deve presentare all'assemblea una relazione sull'andamento della gestione contenente la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario. Per l'argomento di cui alla lettera a) del citato comma 2, si rinvia a quanto disposto nel successivo articolo 23.

5. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo e salvo esplicita richiesta dell'organo amministrativo, le decisioni dei soci sono normalmente adottate mediante consenso espresso per iscritto.

3. E' facoltà dei soci provvedere mediante una Commissione di tre o cinque membri da essi nominati, al controllo dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, con relazione a periodicità almeno annuale all'Assemblea.

4. al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo le proposte relative agli argomenti di cui al comma 2, sono trasmesse agli enti locali soci almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea. Per l'argomento di cui alla lettera a) del citato comma 2, si rinvia a quanto disposto nel successivo articolo 23.

5. salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo e salvo esplicita richiesta dell'organo amministrativo, le decisioni dei soci sono normalmente adottate mediante consenso espresso per iscritto.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

2. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

3. Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

4. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

5. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

6. Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; l'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

2. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

3. Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

4. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

5. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

6. Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; l'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.

7. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

8. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

9. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

7. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti.

8. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

9. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 14) AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri;

2. La nomina degli amministratori compete ai soci.

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 Codice civile e dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

4. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina. Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare un amministratore, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.

5. Gli amministratori sono revocabili dell'assemblea in qualunque momento.

6. Nella misura deliberata dall'assemblea agli amministratori spetta, complessivamente o singolarmente, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso in ragione d'anno o per esercizio.

7. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Art. 14) AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri;
2. La nomina degli amministratori compete ai soci.
3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 Codice civile e dal comma 734 dell'art.1 della legge 296/06.
4. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina. Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare un amministratore, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.
5. Gli amministratori sono revocabili dell'assemblea in qualunque momento.
6. Nella misura deliberata dall'assemblea agli amministratori spetta, complessivamente o singolarmente, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso in ragione d'anno o per esercizio.
7. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Art. 15) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice presidente, designare uno o più amministratori delegati e può nominare un segretario, nonché direttori, institori e procuratori per il compimento di atti o di determinate categorie di atti. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
2. Le decisioni del consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.
3. Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio comunale ove è ubicata la sede sociale.
4. Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti. Il presidente ha facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.
5. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi; fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 15) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice presidente, designare uno o più amministratori delegati e può nominare un segretario, nonché direttori, institori e procuratori per il compimento di atti o di determinate categorie di atti. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Le decisioni del consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.

3. Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio comunale ove è ubicata la sede sociale.

4. Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti. Il presidente ha facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

5. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi; fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

8. Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

6. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

8. Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 16) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da almeno un amministratore agli altri amministratori e ai sindaci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

3. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

4. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

5. Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi interpellati.

6. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente e del precedente articolo devono essere trascritte' senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, indicando anche la data di trascrizione.

7. Il documento contenente la proposta di decisione, inviato ad amministratori e sindaci, e i documenti ,pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 16) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da almeno un amministratore agli altri amministratori e ai sindaci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

3. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

4. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

5. Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi interpellati.

6. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente e del precedente articolo devono essere trascritte' senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, indicando anche la data di trascrizione.

7. Il documento contenente la proposta di decisione, inviato ad amministratori e sindaci, e i documenti ,pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 17) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce la società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 12, del presente statuto.

2. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 18) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

2. Al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti.

3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 17) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce la società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 12, del presente statuto.

2. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 18) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

2. Al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti.

3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Art. 19) ORGANI DI CONTROLLO

1. I soci provvedono alla nomina di un sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali. Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il sindaco unico è rieleggibile. L'emolumento è stabilito dai soci all'atto della nomina.

2. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, eletti dai soci, i quali designano anche il presidente. I sindaci, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci è stabilito dai soci all'atto della nomina.

Art. 20) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Art. 19) ORGANI DI CONTROLLO

1. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile.

2. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, eletti dai soci, i quali designano anche il presidente. I sindaci, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci è stabilito dai soci all'atto della nomina.

Art. 20) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Art. 21) CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il sindaco unico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 22) COMPETENZE E DOVERI DEL SINDACO UNICO

1. Il sindaco unico ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

2. Il sindaco unico deve redigere il verbale delle verifiche, relazioni e pareri trascritto nell'apposito libro.

3. Il sindaco unico deve assistere alle riunioni dell'organo amministrativo e delle assemblee.

Art. 21) CESSAZIONE DALLA CARICA

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art. 22) COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.
2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee.
5. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO III BILANCIO E UTILI

Art. 23) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.
2. Il bilancio deve essere presentato ai soci mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.
3. **Ai fini del controllo analogo il bilancio con le allegate relazioni deve essere trasmesso agli enti pubblici soci per la preventiva approvazione, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'assemblea di approvazione dello stesso. Gli enti pubblici soci possono esprimere osservazioni e rilievi entro 15 giorni dal ricevimento.**
4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO III
BILANCIO E UTILI

Art. 23) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.
2. Il bilancio deve essere presentato ai soci mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.
3. Ai fini del controllo analogo il bilancio con le allegate relazioni è altresì trasmesso ai consigli comunali dei comuni soci, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'assemblea di sua approvazione. Il Consiglio comunale può esprimere osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento.
4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24) SCIoglimento DELLA SOCIETA'

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.
3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.
4. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di:
 - a. numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
 - b. nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c. criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - d. potere dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
5. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei patti sociali.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24) SCIoglimento DELLA SOCIETA'

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.
3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.
4. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di:
 - a. Numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
 - b. Nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c. Criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - d. Potere dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
5. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei patti sociali.

Art. 25) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.
2. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo della parte più diligente.
3. Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc. civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, co. 1, D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829, co.1, cod. proc. civ. o di revocazione od opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, co. 1, citato.
4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.
5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34, 35 e 36, del D.lgs. 5/2003.

Art. 25) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.

2. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo della parte più diligente.

3. Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc. civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, co. 1, D. lgs. 17 gennaio 2003, n.5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829, co.1, cod. proc. civ. o di revocazione od opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, co. 1, citato.

4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34,35 e 36, del D.lgs. 5/2003.

Art. 26) DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti.

Art. 27) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI

1. Al fine dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.

2. Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e , se comunicati, il numero di fax e l'indirizzo e-mail.

3. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci.

4. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 26) DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

Art. 27) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI

1. Al fine dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.

2. Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e , se comunicati, il numero di fax e l'indirizzo e-mail.

3. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci.

4. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.